

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1798)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1974

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, allo scopo di dare nuovo impulso al risparmio postale e di porre le basi che consentano ad esso di competere validamente con le altre forme di risparmio oggi esistenti sul mercato, sono stati di recente adottati provvedimenti intesi, fra l'altro, ad elevare il saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi.

In conseguenza di detti provvedimenti, si è reso opportuno modificare le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le variazioni del saggio d'interesse relativamente ai citati buoni.

L'articolo 173 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, stabilisce, al riguardo, che: « le variazioni del saggio di interesse... dispo-

ste con decreto del Ministro del tesoro... hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi ».

Il limite di applicabilità delle variazioni dei saggi d'interesse ai soli buoni postali fruttiferi della nuova serie, con tassativa esclusione dei titoli delle serie precedenti, determina, ovviamente, il massiccio ritiro dei buoni in precedenza emessi e la contemporanea richiesta dei nuovi titoli.

Ovviamente l'Amministrazione, non potendo disporre immediatamente di questi ultimi, si trova nella necessità di provvedere al rilascio di titoli provvisori in attesa di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedere alla sostituzione con i buoni della nuova serie, non appena questi vengano forniti dal Poligrafico dello Stato.

In pratica, nel caso in esame, tre sono le operazioni che debbono essere compiute presso gli uffici postelegrafonici: rimborso del vecchio titolo, rilascio di quello provvisorio e, infine, sostituzione di quest'ultimo con il buono della nuova serie.

È da soggiungere che anche con il ricorso all'istituto della conversione dei titoli, disciplinato dall'articolo 178 del codice postale, la procedura sopra illustrata resta sostanzialmente identica e anzi, sotto taluni aspetti, anche più complessa, con l'unico vantaggio di eliminare operazioni di cassa.

Il fenomeno, del resto, si è verificato in sede di emissione della attuale serie L, allorché circa 20 milioni di titoli delle precedenti serie vennero rimborsati per essere sostituiti con i nuovi buoni, la cui consegna da parte del Poligrafico dello Stato fu iniziata sei mesi dopo la data di entrata in vigore della variazione del saggio e venne ultimata nei successivi nove mesi, con la conseguente necessità di ricorrere, nel frattempo, alla emissione di titoli provvisori.

Non v'è dubbio che tale situazione verrebbe a verificarsi anche oggi, peraltro con conseguenze ancora più pesanti, sia per l'amministrazione, sia per l'utenza, tenuto conto che in teoria tutti i 42 milioni di buoni attualmente esistenti potrebbero essere sostituiti con i nuovi, dato che il livello del saggio d'interesse raggiunto dai titoli di vecchie emissioni in atto non supera il 5,75 per cento.

È da presumere, inoltre, che, in ogni caso, il ritiro dei vecchi titoli e la conversione nei nuovi investirebbe la stragrande maggioranza dei buoni in vita, con una percentuale certamente non inferiore al 70 per cento. Tutto ciò con ovvie conseguenze negative anche sul bilancio dello Stato, sia per il costo della stampa dei nuovi titoli, sia per le numerosissime prestazioni straordinarie del personale cui sarebbe necessario fare ricorso.

Per tali motivi si è adottato l'unito decreto-legge che sostituisce l'articolo 173 del codice postale, con la modifica delle disposizioni in esso contenute.

Nel nuovo testo dell'articolo in questione si stabilisce, innanzitutto, che il decreto del Ministro del tesoro, con il quale vengono fissate le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi, venga emanato di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in considerazione dei notevoli riflessi del provvedimento sui servizi a danaro espletati dall'Amministrazione postale; si prevede, poi, che detto decreto possa estendere le variazioni di cui sopra anche ai buoni di una o più delle serie precedenti.

Nello stesso articolo, si dispone, inoltre, che i titoli, ai quali si applica il nuovo tasso, si considerano come se fossero stati rimborsati e convertiti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui sopra è cenno o, se si tratta di titoli con meno di un anno di vita, al momento in cui gli stessi maturano tale periodo.

Ciò — è opportuno chiarirlo — viene stabilito ai soli fini del calcolo degli interessi, per cui il nuovo saggio deve essere applicato, nella misura iniziale, sul montante maturato alle date sopra indicate.

La nuova disposizione si rende indispensabile al fine di evitare che, in considerazione delle caratteristiche proprie dei saggi dei buoni postali fruttiferi, i cui livelli si elevano dopo un certo numero di anni, sorgano dubbi circa la misura del nuovo saggio da applicare ai buoni delle precedenti serie che restano in vita.

Nell'ultimo comma dell'articolo 173 si è ritenuto stabilire che, per i titoli che subiscono variazioni di saggio d'interesse, le tabelle poste a tergo dei buoni postali fruttiferi sono integrate da quelle che saranno distribuite agli uffici postelegrafonici e messe a disposizione degli utenti per la loro consultazione.

Si ritiene necessario chiarire che l'estensione dell'applicabilità dei nuovi saggi d'interesse ad una o più delle precedenti serie è stata prevista come facoltà dell'organo competente, in quanto è sin troppo evidente che potrebbero verificarsi casi di titoli di vecchia emissione, i cui tassi d'interesse, con il decorso del tempo, abbiano raggiunto livelli superiori.

Non è da escludere, inoltre, che possano verificarsi in futuro variazioni dei tassi, anziché in aumento, in diminuzione, per cui, anche sotto tale profilo, va lasciata ampia discrezionalità in una materia che deve formare oggetto di attenta valutazione in relazione all'indirizzo di politica economica che, in quel determinato momento, viene perseguito.

La nuova disciplina, che con il decreto-legge ora emanato si intende introdurre, è diretta ad eliminare operazioni superflue e disagi all'utenza, nonché a consentire il raggiungimento di una *par condicio* fra tutti i risparmiatori postali, evitando quelle situazioni sperequative che, in passato, si sono verificate, anche se esse sono da ricondursi ad un atteggiamento di inerzia da parte dei titolari dei buoni postali fruttiferi.

Si soggiunge che un problema analogo non sussiste per i possessori dei libretti postali i quali, ai sensi dell'articolo 153 del codice postale, hanno titolo ai nuovi saggi di interesse dal primo giorno del mese successivo

a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto ministeriale, senza necessità di fare ricorso alla emissione di un nuovo libretto.

Con l'articolo 2 poi si detta una norma a carattere transitorio, intesa a stabilire che la nuova misura degli interessi fissata dal recente decreto del Ministro del tesoro, sarà estesa ai buoni di precedenti serie con effetto dal 1° ottobre 1974.

Il provvedimento legislativo in questione è stato emanato nella forma del decreto-legge, in quanto nella specie ricorrono le condizioni di necessità e d'urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione.

Infatti, l'attuale situazione economica reclama interventi immediati e rapidi, anche per evitare quegli effetti negativi che il lungo iter di determinati provvedimenti spesso provoca, annullando o riducendo la portata dei provvedimenti stessi.

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di ban-coposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

ALLEGATO

Decreto-legge 30 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 settembre 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Rilevata la necessità e l'urgenza di modificare le disposizioni contenute nel codice postale e delle telecomunicazioni in materia di variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Articolo 1.

L'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente articolo 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali ».

Articolo 2.

La nuova misura degli interessi sui buoni emessi in data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto è applicata con effetto dal 1° ottobre 1974.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1974.

LEONE

RUMOR — TOGNI — EMILIO COLOMBO

Visto: *il Guardasigilli*, ZAGARI